

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

SEZIONE 3BIS - R. G. N. 13043/2025

MEMORIA A VALERE COME MOTIVI AGGIUNTI

UDIENZA DEL 12.1.2026

Per

La Dott.ssa Guendalina Paton (C.F. PTNGDL92A43H501R), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta Paton (C.F. PTNCLT93P56H501E - PEC: carlottapaton@ordineavvocatiroma.org), e dall'Avv. Filippo Profili (C.F. PRFFPP94C12H501I - PEC: filippoprofili@pec.it);

- *Ricorrente*

Contro

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (CF 80185250588), in persona del suo Ministro *pro tempore*, con sede in Viale Trastevere n. 76/a - 00153 Roma (dgcom@postacert.istruzione.it ; ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Direzione generale Ufficio IV (CF 80185250588), in persona del suo Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Frangipane, 41 - 00184 Roma (drla@postacert.istruzione.it; ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con sede in Largo Chigi 19 – 00187 Roma (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- *Resistenti*

Notiziandone

La Dott.ssa Simona Bosco, nonché nei confronti di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio

- *Controinteressati*

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA

- Nota dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Direzione Generale Ufficio IV (“**USR Lazio**”) prot. DRLA n. 0094744 del 31.10.2025 (trasmessa all'Avvocatura Generale dello Stato nell'“Affare legale 35454/2025” e relativa al concorso A011 “Discipline letterarie e latino” per la Regione Lazio), depositata nel giudizio di cui in epigrafe il 3.11.2025, su richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato (doc. 1);
- Nota integrativa USR Lazio (UFFICIALE.U.0107722 del 4.12.2025) inviata all'Avvocatura Generale dello Stato a seguito dell'ordinanza TAR n. 20689/2025 di integrazione del contraddittorio e richiesta di chiarimenti (procedura A022 “Italiano, Storia, Geografia nella scuola media I grado”), depositata nel giudizio di cui in epigrafe il 5.12.2025, che preannuncia rettifica del punteggio, esclusione dalla graduatoria dei vincitori e revoca dell'incarico a tempo indeterminato nei confronti della ricorrente (doc.2);

PREMESSO CHE

- con ricorso introduttivo, la ricorrente ha impugnato i decreti di aggiornamento della graduatoria di merito della procedura concorsuale per la classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino, nonché la nota del 26.09.2025

dell'USR Lazio, deducendo l'erronea valutazione dei titoli e la mancata attribuzione del punteggio complessivo di 5 punti (1,25 per Master universitario ex voce B.4.13.2 e 3,75 per Titolo di specializzazione Italiano L2 ex voce B.4.14), con conseguente esclusione dalla graduatoria dei vincitori e dagli elenchi integrativi degli idonei. La ricorrente ha sostenuto che nessuna disposizione del DM 205/2023, del relativo Allegato B, né del bando di concorso esclude la cumulabilità dei punteggi ove il titolo posseduto soddisfi i requisiti di entrambe le voci;

- nelle more del giudizio, in data 3.11.2025, l'URS Lazio ha depositato una nota di chiarimenti su espressa richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato con la quale ha, in sintesi, affermato che:
 - a) il titolo di specializzazione in Italiano L2 sarebbe valutabile esclusivamente ai sensi della voce B.4.14 dell'Allegato B al DM 205/2023 (punti 3,75) e non anche come Master universitario di 60 CFU ai sensi della voce B.4.13.2 (punti 1,25), poiché *“il medesimo titolo accademico non può avere natura diversa”*; e che
 - b) la rettifica a 3,75 punti, intervenuta successivamente alla seconda istanza in autotutela della ricorrente (di correzione del punteggio di 1,25 punti assegnato dalla Commissione), non consentiva in ogni caso l'accesso alla graduatoria integrata degli idonei del 30%, *“in virtù di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggi e di preferenze”*;
- successivamente, con ordinanza collegiale n. 20689/2025 del 19.11.2025, codesto Tribunale Amministrativo Regionale ha *i)* disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR *ii)* autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami *iii)*

- richiesto chiarimenti scritti all'Amministrazione resistente in ordine alla valutazione del titolo posseduto dalla ricorrente anche con riferimento alla valutazione conseguita nella classe di concorso A022;
- in esecuzione della predetta ordinanza, l'URS Lazio ha depositato in data 5.12.2025 una nota di chiarimenti nella quale ha ribadito la posizione secondo la quale il titolo posseduto dalla ricorrente sarebbe riconducibile solo alla voce B.4.14 (3,75 punti) e non può essere valutato sia come Master universitario (voce B.4.13.2) sia come Titolo di specializzazione Italiano L2 (voce B.4.14), sul presupposto che *“il medesimo titolo accademico non può avere natura diversa”* e che il DM 205/2023 e la Tabella B non consentono di attribuire due punteggi per lo stesso titolo;
 - nella medesima nota, l'USR ha altresì comunicato l'intenzione di procedere, per la classe A022, al ricalcolo del punteggio ed alla rettifica dello stesso a 204 punti complessivi, disponendo la ricollocazione della ricorrente alla posizione n. 386-bis e preannunciando la revoca dell'immissione in ruolo, assumendo la presenza di n. 7 candidati con punteggio superiore;
 - ancorché si ritenga che le note impugnate non abbiano natura provvedimento, in via prudenziale si deposita la presente memoria a valere anche come motivi aggiunti, per dedurre ulteriori profili di illegittimità connessi alle determinazioni ivi contenute;
 - posto quanto sopra, la Dott.ssa Guendalina Paton impugna le note di cui sopra, per i seguenti (ulteriori) motivi di

DIRITTO

1. **Erronea esclusione della valutazione cumulativa del titolo sia come titolo di specializzazione in italiano L2 che come *Master* universitario di 60 CFU**

**– Violazione e/o falsa applicazione del DM 205/2023 (art. 11 e Allegato B),
del DM 92/2016 e del DM 130/2023 – Difetto di istruttoria e di motivazione**

Come già evidenziato nella parte in fatto, l'Amministrazione, con le note depositate nel giudizio di cui in epigrafe il 3.11.2025 ed il 5.12.2025, ha ritenuto di non condividere la posizione della ricorrente, sulla base delle seguenti considerazioni:

- il titolo di specializzazione in Italiano L2 sarebbe valutabile esclusivamente ai sensi della voce B.4.14 dell'Allegato B al DM 205/2023 (punti 3,75) e non anche come Master universitario di 60 CFU ai sensi della voce B.4.13.2 (punti 1,25), poiché *“il medesimo titolo accademico non può avere natura diversa”*;
- sebbene la Commissione avesse inizialmente attribuito il punteggio minore (punti 1,25), l'Amministrazione ha successivamente corretto la valutazione, assegnando il punteggio asseritamente corretto (3,75 punti);
- la rettifica a 3,75 punti, intervenuta successivamente alla seconda istanza in autotutela della ricorrente, non consentiva in ogni caso l'accesso alla graduatoria integrata degli idonei del 30%, *“in virtù di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggi e di preferenze”*;
- sul punto l'Amministrazione ha precisato che *“occorre tener presente che i candidati beneficiari di specifiche riserve previste dalla legge, potrebbero essere stati inclusi, proprio nel rispetto delle norme, tra i vincitori anche se con punteggio inferiore rispetto ad altri candidati non beneficiari di alcun diritto di riserva”*, rimandando al riguardo alla nota prot. DRLA n. 61706 del 05.09.2024 pubblicata sul sito dell'USR per il Lazio (cfr. Allegato 4).

- lo stesso titolo non può essere considerato per due voci diverse poiché la normativa (DM 205/2023, Allegato B) non lo consentirebbe;
- detto principio sarebbe stato applicato per le valutazioni complessive di tutti i candidati nelle procedure concorsuali;
- la tesi della ricorrente *“relativamente alla valutazione del medesimo ed identico titolo che corrisponda a due diversi requisiti, non speculari né affini, sia dal punto di vista accademico che didattico”* sarebbe *“illogica”*;
- infine, la normativa vigente laddove prevede il riconoscimento del punteggio *“aggiuntivo”* lo stabilirebbe espressamente.

Ad avviso della ricorrente, tali argomentazioni non sono in alcun modo condivisibili, per le seguenti ragioni.

L'allegato B al D.M. n. 205/2023 costituisce *lex specialis* della procedura concorsuale e individua in modo puntuale e tassativo i titoli valutabili ed i relativi criteri di attribuzione del punteggio.

In particolare, la tabella B dell'allegato B prevede voci di valutazione autonome e distinte, tra le quali rilevano:

- **B.4.13.2:** *“Master universitario di I o II livello, 60 CFU, con esame finale” (“per ogni titolo”)* (punti 1,25)
- **B.4.14:** *“Titolo di specializzazione in Italiano L2 di cui all'art. 3, comma 2, e all'Allegato A del D.M. n. 92/2016, come integrato dal D.M. n. 130/2023”* (punti 3,75).

Il D.M. n. 205/2023 e il relativo allegato, quindi, prevedono espressamente la possibilità che i titoli rientranti nella categoria *“B”* (*“Punteggio per i titoli accademici e scientifici”*) della Tabella B e, in particolare, quelli indicati nella voce B.4.13.2. siano cumulabili con titoli della stessa voce (*“per ogni*

titolo”). Viceversa, lo stesso D.M. non esclude la possibilità di utilizzare un titolo rientrante nella voce B.4.13.2 anche ai fini del calcolo del punteggio del medesimo titolo nella voce B.4.14, qualora ne presenti i requisiti formali e sostanziali.

In altre parole, la citata normativa non reca alcuna previsione espressa di incompatibilità o di divieto di cumulabilità tra le suddette voci, né prevede alcuna clausola espressa di esclusività né, infine, stabilisce che un titolo autonomo riconosciuto come specializzazione in Italiano L2 non possa essere valutato anche quale *Master* universitario B.4.13.2, laddove il titolo di specializzazione risponda anche ai requisiti di cui alla voce B.4.13.2.

Attribuire all’Allegato B del D.M. n. 205/2023 un significato diverso da quello letterale equivarrebbe a privare *ab origine* i candidati della possibilità di determinare il punteggio complessivo dei titoli posseduti e, conseguentemente, di conoscere il proprio punteggio iniziale ai fini della consapevole scelta, fra l’altro, di partecipare o meno alla procedura concorsuale, nonché di vedersi attribuire il corretto punteggio all’esito della stessa.

Nel caso di specie, a quanto precede si aggiunga che la candidata aveva preliminarmente richiesto, nella seduta di esame della stessa candidata, chiarimenti alla Commissione giudicatrice della classe di concorso A022 in ordine alla corretta qualificazione del titolo in suo possesso, senza tuttavia ricevere alcun chiarimento (solo che i titoli sarebbero stati oggetto di valutazione successivamente alla seduta della stessa candidata).

Successivamente alla comunicazione del risultato alla Dott.ssa Paton, la stessa ha potuto prendere atto che, nell’ambito della medesima procedura concorsuale, due diverse Commissioni hanno proceduto alla valutazione del

titolo in esame in modo difforme, pervenendo a risultati tra loro discordanti (se non opposti) ma, in ogni caso, confermando di fatto che il suddetto titolo risponde ai requisiti di entrambe le voci B.4.13.2 e B.4.14 dell'Allegato B.

In particolare:

- la prima Commissione giudicatrice (classe di concorso A011) ha ricondotto il titolo esclusivamente alla categoria B.4.13.2, attribuendo il punteggio di 1,25;
- la seconda Commissione giudicatrice (classe di concorso A022) ha ritenuto che il medesimo titolo fosse riconducibile a entrambe le voci B.4.13.2 e B.4.14, attribuendo un punteggio complessivo pari a 5 punti (1,25 + 3,75);
- da ultimo, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con comunicazione del 26.9.2025, in riscontro alla seconda istanza di autotutela proposta dalla ricorrente, ha fornito una terza diversa interpretazione, affermando che il titolo rientrasse esclusivamente nella voce B.4.14, con attribuzione del punteggio di 3,75 (senza fornire alcuna motivazione in ordine alla mancata attribuzione del punteggio di 5 punti per entrambe le voci).

Da quanto precede emerge con chiarezza che il titolo in esame presenta i requisiti richiesti da entrambe le voci tabellari, mentre il preteso divieto di cumulo dei relativi punteggi non trova alcun fondamento né nel D.M. n. 205/2023 né nella normativa di settore in materia di Italiano L2.

In ambito concorsuale, opera il principio secondo cui l'Amministrazione è rigidamente vincolata dalle clausole del bando di concorso (*lex specialis*), che deve essere interpretato in modo letterale poiché ove fosse possibile modificare le regole di gara “*cristallizzate nella lex specialis*”, verrebbero pregiudicati i principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento

tra i concorrenti e sarebbe compromesso il principio dell'autovincolo che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è vincolata (Cfr: Tar Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 2960/2024).

Ne deriva che, nel caso di specie, in difetto di una previsione normativa o tabellare espressa che imponga l'unicità della valutazione del medesimo titolo, all'Amministrazione è precluso introdurre limiti ulteriori rispetto a quelli fissati dalla *lex specialis*, pena la violazione anche del principio di legalità dell'azione amministrativa e del principio di trasparenza.

Si osserva, inoltre, che la Tabella B non qualifica i percorsi formativi in quanto tali, ma attribuisce punteggi a voci valutative fondate sui requisiti oggettivi ivi espressamente indicati. Ne consegue che un titolo che presenti congiuntamente i requisiti del *Master* universitario (60 CFU, esame finale, rilascio da parte di università accreditata) e quelli previsti per la specializzazione in Italiano L2 ai sensi del D.M. n. 92/2016 è, in astratto, riconducibile a entrambe le voci, in assenza di un espresso divieto di cumulo. Tale assetto risulta coerente con la *ratio* della normativa in materia di Italiano L2, che attribuisce a taluni titoli (quali, a titolo esemplificativo, DITALS di II livello, DILS-PG di II livello e CEDILS) una duplice rilevanza: da un lato, quali percorsi accademici strutturati di livello *Master*; dall'altro, quali titoli specialistici finalizzati all'insegnamento dell'Italiano a discenti stranieri, con particolare incidenza sulle graduatorie e sulle procedure selettive del comparto scuola.

D'altronde, si osserva che l'articolo 1 del D.M. n. 92/2016, come successivamente modificato e citato nella Tabella B, prevede il riconoscimento del titolo di specializzazione in Italiano L2, espressamente disponendo che “*Detti titoli sono altresì titoli specifici, congiuntamente ai*

titoli di abitazione e ai titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per titoli ed esami finalizzati all'immissione in ruolo del personale docente.”[enfasi aggiunta], tra i quali rientrano alcuni *master* universitari descritti nella voce B.4.13.2.

La giurisprudenza amministrativa ha, inoltre, più volte affermato che la valutazione dei titoli deve essere effettuata sulla base del loro contenuto sostanziale e non mediante una qualificazione meramente nominalistica, censurando prassi di esclusione automatica e imponendo all'Amministrazione un esame concreto dei percorsi formativi (*cfr.* TAR Lazio, n. 2885/2025).

2. Eccesso di potere per motivazione incongrua, contraddittoria e illogica – difetto di istruttoria – violazione dei principi di coerenza, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa

Si evidenzia, poi, come le determinazioni impugnate risultino (anche esse) viziate sotto il profilo del difetto di motivazione, avendo l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio omesso di indicare con precisione i riferimenti normativi dei criteri applicati e di dimostrare, mediante idonea documentazione comparativa, che il medesimo criterio restrittivo sia stato applicato in modo uniforme a tutti i candidati in situazioni analoghe.

L'Amministrazione si è infatti limitata ad affermare che “*detto principio risulta essere stato applicato per le valutazioni complessive di tutti i candidati nelle procedure concorsuali*”, smentendo sé stessa quanto alla fattispecie in esame e senza tuttavia produrre alcuna documentazione a supporto, neppure sotto forma di prospetto riepilogativo dei casi analoghi (classi A011 e A022), recante l'indicazione delle voci tabellari applicate e dei punteggi attribuiti.

Le note inoltre affermano che “*il medesimo titolo accademico non può avere natura diversa*”, senza indicare alcuna norma di riferimento, né spiegare come tale principio si concili con la difformità di valutazione tra le Commissioni delle classi A011 e A022 (una attribuendo 1,25 punti, l'altra 5 punti cumulativi), circostanza che conferma la possibilità di ricondurre il titolo a entrambe le voci tabellari.

Si osserva poi una illogicità manifesta nella motivazione che si fonda su un presunto divieto di “punteggio aggiuntivo”, senza tuttavia indicare la base nel D.M. n. 205/2023 né nella Tabella B, introducendo un limite non previsto dalla *lex specialis*, in violazione del principio di legalità e dell'autovincolo.

Tali carenze integrano un evidente vizio di eccesso di potere, in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., nonché dei canoni di logicità e ragionevolezza che governano l'azione amministrativa.

Posto quanto sopra, la Dott.ssa Guendalina Paton, come sopra rappresentata ed elettivamente domiciliata

RICORRE

a codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, al quale chiede di accogliere il ricorso principale unitamente al presente motivo aggiunto e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, ivi inclusi gli allegati agli stessi, poiché illegittimi per le ragioni sopra esposte.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si dichiara che non è dovuto il versamento di alcun contributo unificato in relazione alla proposizione del presente ricorso per motivi aggiunti poiché il presente atto non comporta alcun sostanziale ampliamento del *thema decidendum*, in quanto con il presente atto, infatti, si censurano atti e provvedimenti di contenuto identico, anche sotto il profilo funzionale e giuridico, a quelli censurati con il ricorso introduttivo e vengono confermate le medesime domande in esso proposte e formulate, fondate sui medesimi vizi.

Con osservanza.

Avv. Filippo Profili

Avv. Carlotta Paton